IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno LIX - Serie V - Vol. VI - Fasc. XII - Dicembre 1934

ATTI DELLA APOSTOLICA SEDE

ATTI DELLE SACRE CONGREGAZIONI

Suprema Sacra Congregazione del S. Officio.

Decretum. — *Sanctiones canonum 2320, 2343 § 1, 2367, 2369 Codicis Iuris Canonici extenduntur ad Universam Ecclesiam nedum Latinam sed etiam Orientalem.* Cum ex expresso Ssmi D. N. Pii divina Providentia Pp. XI mandato ad Supremam hanc Sacram Congregationem Sancti Officii delata fuerit quaestio an sanctiones contentae in can. 2320, 2343 § 1, 2367, 2369 Codicis iuris canonici, quibus quaedam delicta excommunicatione latae sententiae specialissimo modo Sanctae Sedi reservata plectuntur, extendantur ad universam Ecclesiam, Emi ac Revmi Domini Cardinales rebus fidei morumque tutandis praepositi, omnibus mature perpensis, praehabitoque Sacrae Congregationis Orientalis et Sacrae Paenitentiariae Apostolicae voto, in plenario conventu habito Feria IV, die 12 Iulii 1934, decreverunt huiusmodi sanctiones, attenta omnino extraordinaria ipsorum delictorum gravitate, extendi ad universam Ecclesiam Latinam et Orientalem cuiuscumque ritus, atque eorumdem delictorum cognitionem quoad forum internum Sacrae Paenitentiariae, quoad forum externum Sancto Officio reservari.

Et sequenti Feria V, die 19 eiusdem mensis et anni, Ssmus D. N. D. Pius divina Providentia Pp. XI, in solita audientia Excmo ac Revmo Dño Assessori Sancti Officii impertita, relatam Sibi Emorum Patrum resolutionem adprobare et suprema Sua auctoritate confirmare dignatus est, et publici iuris faciendam iussit.

Datum Romae, ex Aedibus Sancti Officii, die 21 Iulii 1934.

L. ✠ S. I. Venturi, *Supremae S. Congr. S. Officii Notarius.*

Sacra Congregazione Concistoriale.

Norme. — *Per l'amministrazione delle mense vescovili in Italia.* Per l'esatta osservanza delle leggi canoniche e concordatarie in ordine all'amministrazione dei beni delle mense vescovili in Italia, questa Sacra Congregazione Concistoriale ha stabilito le seguenti *Norme*, che la Santità di Nostro Signore Pio Pp. XI si è benignamente degnata di approvare, facendo obbligo agli Ordinari diocesani di curarne la fedele osservanza.

Per le mense delle sedi suburbicarie si applicheranno le medesime *Norme*, eccetto quelle riferentisi a disposizioni concordatarie, che non riguardano le dette sedi.

Capo I.

Amministrazione della mensa «sede plena».

Art. 1. — Non appena il nuovo Vescovo avrà preso canonico possesso della diocesi, il Vicario Capitolare, o l'Amministratore Apostolico, alla presenza dell'economo, se è stato nominato a norma dei canoni 432, 433 del *Codice di diritto canonico*, e di uno dei deputati del Consiglio amministrativo diocesano, farà al Vescovo la consegna dei beni e dell'amministrazione della mensa vescovile, in base al precedente verbale di riconsegna, dando anche conto della gestione amministrativa durante la vacanza (can. 444).

Il relativo verbale si redigerà in due esemplari su carta semplice, da sottoscriversi dalle persone intervenute sopra indicate, uno dei quali si conserverà nell'archivio segreto vescovile, l'altro nell'archivio della Curia diocesana.

Art. 2. — Quando il nuovo Vescovo riceverà direttamente dal cessato Titolare la consegna dei beni, si osserverà la procedura stabilita negli articoli 20, 21.

Art. 3. — Le spese per la consegna saranno a carico del nuovo Titolare.

Se la consegna sarà fatta direttamente dal passato Titolare al nuovo Vescovo, le spese verranno divise fra essi per metà.

Art. 4. — Nell'eventualità di danni arrecati durante la vacanza e accertati, anche con perizia, ove chi di dovere non intenda riparare secondo giustizia, il Vescovo accetterà la consegna con riserva di ogni diritto, ed azione; e intanto ne riferirà alla S. C. Concistoriale per le istruzioni e provvedimenti del caso.

Art. 5. — La ripartizione dei redditi promiscui, a favore sia dell'Antecessore, o dei suoi eredi, sia del Successore, si farà di regola alla fine dell'anno civile, *pro rata* del tempo, durante il quale ciascuno di essi è rimasto in possesso del beneficio entro l'anno (can. 1480). Se il rispettivo possesso ha avuto luogo in due anni, si eseguiranno due ripartizioni distinte.

Agli effetti della ripartizione saranno computati:

a) tutti i redditi della mensa maturati nell'anno, eccetto l'assegno supplementare di congrua concesso al nuovo Titolare dal giorno della nomina fino a quello del possesso della diocesi;

b) tutte le spese della mensa relative all'anno stesso, tranne l'assegno per il Vicario Capitolare, o per l'Amministratore Apostolico, e per l'economo, che grava sulle rendite intercalari della mensa, a norma dell'articolo 26.

Dedotte, come sopra, le quote di redditi spettanti al cessato e al nuovo Titolare, la parte residua rimarrà alla mensa come rendita intercalare e verrà erogata secondo l'articolo 27.

Art. 6. — Il Vescovo, entro quattro mesi dalla data della bolla di nomina, denunzierà all'ufficio del Registro i beni immobili appartenenti alla mensa, ai soli effetti della voltura catastale.

Art. 7. — Egli godrà:

a) degli assegni supplementari di congrua dalla data della nomina;

b) delle rendite proprie della mensa dal giorno del possesso canonico della diocesi (can. 349, § 2, n. 1°).

Art. 8. — Il Vescovo avrà cura che i beni della mensa siano amministrati con ogni diligenza, secondo le prescrizioni del diritto comune e le buone norme di contabilità (can. 1483, § 1).

Art. 9. — In particolare il Vescovo dovrà ottenere la necessaria autorizzazione della S. C. Concistoriale:

a) per gli *acquisti, alienazioni, permute, enfiteusi, affrancazioni di canoni e censi, mutui con o senza ipoteca, locazione di immobili ultra novennali, liti attive e passive,* e in genere per tutti gli atti e contratti per cui lo stato economico della mensa possa subire danno, quando si tratti di somma superiore a L. 30.000 (can. 1530-1533, 1538, 1541, 1653, § 1);

b) per l'*alienazione di cose preziose della mensa* (can. 1497, § 2, 1532, § 1, n. 1°);

c) per la *riduzione* di capitali della mensa per qualsiasi somma.

L'istanza per la richiesta della detta autorizzazione dovrà essere accompagnata dal parere del Capitolo Cattedrale e del Consiglio amministrativo diocesano, nonché, quando occorra, da una perizia almeno sommaria.

Art. 10. — Inoltre per l'acquisto di immobili, per l'accettazione di donazioni, eredità o legati, riguardanti beni immobili o mobili, e per tutti gli atti e contratti eccedenti l'ordinaria amministrazione nell'interesse della mensa (*alienazioni, affrancazioni volontarie di censi e canoni, mutui, atterramento di piante di alto fusto, esazioni e impieghi di capitali, locazioni ultra novennali d'immobili, liti sia attive che passive*), il Vescovo domanderà l'autorizzazione governativa a norma dell'articolo 30 del *Concordato* e degli articoli 9, 10, 12, 13 della *Legge* 27 maggio 1929, n. 848, allegando all'istanza l'autorizzazione della S. C. Concistoriale, quando sia necessaria.

Terrà poi presente che le donazioni e le trasmissioni ereditarie a favore delle mense (come degli altri enti ecclesiastici in Italia) sono esenti da tasse di registro, di successione, di ipoteca e di concessione governativa.

Art. 11. — Gli utili provenienti alla mensa dalla commutazione di titoli o certificati di rendita, dal laudemio d'affrancazione e simili devono essere investiti a favore della stessa mensa.

Art. 12. — Tutti i documenti, contratti, verbali e simili saranno conservati, in posizioni distinte, nell'archivio della Curia.

Dei titoli e valori si redigerà duplice elenco, con le necessarie indicazioni, di cui uno sarà custodito nell'archivio della Curia, l'altro nella cassaforte, come è prescritto nel seguente articolo 13.

Art. 13. — I titoli e i valori, col rispettivo elenco, verranno custoditi in apposita cassaforte, da collocarsi in luogo sicuro, a due chiavi diverse, delle quali una sarà tenuta dal Vescovo, l'altra dall'amministrazione della mensa, o, in mancanza, da un deputato del Consiglio amministrativo diocesano.

La cassaforte sarà aperta e chiusa alla presenza del Vescovo, o di un suo delegato munito di speciale mandato scritto, nonché dell'amministratore della mensa, o del deputato del Consiglio amministrativo.

Qualora manchi la cassa della mensa, i titoli e i valori si conserveranno a parte nella cassa dell'Ufficio amministrativo diocesano, o nella cassa diocesana. L'apertura e chiusura dell'una o dell'altra cassa, per depositare ed estrarre i detti titoli e valori, sarà fatta secondo le rispettive norme e alla presenza delle persone sopra indicate.

Art. 14. — Il Vescovo curerà con premurosa diligenza che l'episcopio sia conservato in buono stato, facendo eseguire a tempo opportuno le riparazioni ordinarie, per non assumersi la responsabilità di quelle straordinarie, o dei danni che ne potrebbero derivare (can. 1483, § 2).

Art. 15. — Oltre l'inventario dei sacri utensili (can. 1299, § 3), redigerà, tenendolo aggiornato e ben custodito, l'inventario delle suppellettili e dei mobili esistenti nel palazzo vescovile, che appartengono alla mensa, e provvederà che questi siano trasmessi integralmente e sicuramente al Successore (can. 1483, § 3).

Pertanto designerà tempestivamente, con atto valido secondo il diritto civile, un degno sacerdote, a norma del can. 1301, il quale, dopo la di lui morte, farà regolare consegna di ciò che spetta alla mensa nel modo stabilito dall'articolo 20.

Art. 16. — Si fa viva raccomandazione ai Vescovi perché, secondo l'uso lodevolmente introdotto, vogliano lasciare a favore della mensa, preferibilmente per donazione nella debita forma legale, il mobilio di loro proprietà, adibito per l'arredamento dell'episcopio, avendo cura di conservare l'atto di donazione nell'archivio della Curia e di darne comunicazione al Capitolo Cattedrale.

Capo II.

Amministrazione della mensa « sede vacante ».

Art. 17. — Avvenuta la vacanza della diocesi per morte del Vescovo, la prima dignità del Capitolo Cattedrale assumerà la custodia del palazzo vescovile fino all'elezione del Vicario Capitolare, o alla nomina dell'Amministratore Apostolico.

Il Vicario, o l'Amministratore, avrà cura di tenere custodito l'episcopio; di tutelare gli eventuali diritti della mensa vescovile circa il mobilio e le suppellettili esistenti nel medesimo; di non permettere che gli eredi del defunto Vescovo prendano cosa alcuna, prima della riconsegna dei beni e dell'amministrazione della mensa; di fare direttamente lo spoglio di tutte le carte e documenti rinvenuti, conservando in archivio quelli di ufficio.

Art. 18. — Il Vicario, o l'Amministratore, entro otto giorni dalla rinunzia, o dalla morte del Vescovo, darà comunicazione della vacanza all'Ufficio provinciale per gli affari di culto presso la R. Prefettura, prendendo gli opportuni accordi per la sollecita riconsegna delle temporalità e della gestione amministrativa della mensa. Avvertirà anche, in tempo utile, il Vescovo rinunziatario, o gli eredi del defunto Titolare, nonché il sacerdote da questi designato, di cui all'articolo 15, e chi ha gestito la mensa, del giorno in cui avrà luogo la riconsegna.

Art. 19. — Se la diocesi si è resa vacante per traslazione del Vescovo, questi farà la riconsegna quando lascerà il governo diocesano, a termini del can. 430, § 3.

Similmente quando il cessato Titolare viene nominato Amministratore Apostolico, *ad nutum S. Sedis*, della diocesi vacante, la riconsegna avrà luogo al termine dell'amministrazione apostolica.

In tali casi spetterà di regola al passato Titolare, prima di lasciare l'amministrazione della diocesi, prendere gli accordi sia col nuovo Ordinario diocesano, sia con l'Ufficio provinciale per gli affari di culto per fissare il giorno della riconsegna, nonché avvertirne gl'interessati.

In mancanza, provvederà il nuovo Ordinario.

Art. 20. — La riconsegna deve farsi:

a) dal passato Vescovo, o, in caso di sua morte, dagli eredi, dal sacerdote designato dal defunto Vescovo, di cui all'articolo 15, e da chi ha gestito la mensa;

b) al Vicario Capitolare, o all'Amministratore Apostolico, appena in possesso del proprio ufficio, o infine al nuovo Vescovo, se il Titolare uscente è stato nominato Amministratore Apostolico fino alla presa di possesso del Successore;

c) in presenza dell'economo, se vi è, di un deputato del Consiglio amministrativo diocesano, e del rappresentante dell'Ufficio provinciale per gli affari di culto.

Art. 21. — Dell'atto di riconsegna si compilerà regolare processo verbale, in base al precedente verbale di consegna ed in eventuale contradditorio degli aventi diritto, dal quale risulti l'inventario dei beni immobili e mobili e lo stato in cui si trovano gl'immobili, da accertarsi, se occorre, anche con perizia.

Il processo verbale sarà redatto in tre esemplari, debitamente firmati dalle persone presenti alla riconsegna, indicate nel precedente articolo 20; uno di essi sarà conservato nell'archivio segreto vescovile, l'altro nell'archivio della Curia, il terzo si consegnerà al rappresentante governativo.

Art. 22. — Le spese per la riconsegna saranno a carico del cessato Titolare, o dei suoi eredi, salvo il disposto dell'articolo 3, capoverso secondo.

Art. 23. — In caso di danni arrecati e accertati, anche con perizia, qualora il passato Titolare, o gli eredi non siano disposti a risarcirli, il Vicario Capitolare, o l'Amministratore Apostolico, accetterà la riconsegna con riserva; e intanto ne darà relazione alla S. C. Concistoriale per le opportune istruzioni e provvedimenti.

Art. 24. — Chi ha la gestione della mensa ne amministrerà i beni a tenore del diritto comune, attenendosi in particolare alle disposizioni, di cui negli articoli 9-12, ed evitando ogni innovazione nello stato patrimoniale ed economico della mensa (can. 436).

Quando sia stato deputato dal Capitolo l'economo della mensa, questi prima di iniziare l'ufficio presterà il giuramento *de munere bene et fideliter implendo*, e gestirà l'amministrazione alla dipendenza del Vicario Capitolare (can. 442, 1522, n. 1°).

Art. 25. — Le due chiavi della cassaforte della mensa, nella quale sono custoditi i titoli e i valori, di cui all'articolo 13, saranno rispettivamente tenute l'una dal Vicario Capitolare, o dall'Amministratore Apostolico, l'altra dall'economo, o, in mancanza, da un deputato del Consiglio amministrativo.

Per l'apertura e chiusura della cassa si osserveranno le norme stabilite nel detto articolo.

Art. 26. — Al Vicario Capitolare, o all'Amministratore Apostolico, e all'economo spetta un congruo assegno, da stabilirsi dalla S. C. Concistoriale, sulle rendite intercalari della mensa (can. 441, n. 1°).

Al Vescovo trasferito ad altra sede residenziale, durante l'amministrazione della diocesi *a qua* e fino alla presa di possesso della diocesi *ad quam*, spetteranno *pro rata* tutte le rendite proprie della mensa della diocesi *a qua*, con i relativi oneri (can. 430, § 3, n. 3°).

Art. 27. — I redditi intercalari della mensa, maturati durante la vacanza della sede, dedotte le spese inerenti alla mensa, e l'assegno al Vicario Capitolare, o all'Amministratore Apostolico, e all'economo, di cui al precedente articolo 26, saranno riservati al futuro Vescovo per le necessità della diocesi (can. 441, n. 2°) e in particolare per la manutenzione dell'episcopio.

Art. 28. — La ripartizione dei redditi promiscui si eseguirà di regola alla fine dell'anno civile, a tenore dell'articolo 5, dal Vicario Capitolare, o dall'Amministratore Apostolico, ovvero dal nuovo Vescovo se avrà preso possesso della diocesi.

Roma, dalla Sacra Congregazione Concistoriale, 30 giugno 1934.

Fr. R. C. Card. Rossi, *Segretario.*

L. ✠ S. V. Santoro, *Assessore.*

Sacra Congregazione del Cerimoniale.

I.

Decretum. — *De abbate S. Hieronymi in Urbe.* Ssmus Dominus Noster Pius divina Providentia Pp. XI, rei opportunitate diligenter perpensa, ut peculiarem ostenderet benevolentiam Apostolicae Sedis erga abbatiam S. Hieronymi, auctoritate et munificentia Sua nuper in Urbe erectam, quae non modo huic Sanctae Sedi immediate subiecta est, sed etiam singulari prorsus vinculo ei devincitur, cum, praeter Vulgatam emendandam, alia quoque studia peragere semper praesto esse debeat, ad nutum ipsius Summi Pontificis,

decrevit, ut Abbati dictae abbatiae S. Hieronymi privilegium concedatur in Cappellis Papalibus sedendi post Abbates Generales.

Quapropter, vi praesentis Sacrae Congregationis Caeremonialis decreti, statuit ut Abbas qui monasterio S. Hieronymi pro tempore praeest, isque solus, Cappellis Papalibus adsistere valeat, iuxta normas et consuetudines quae pro huiusmodi consessibus servari solent.

Non obstantibus contrariis quibuslibet.

Datum Romae, ex Aedibus Sacrae Congregationis Caeremonialis, die 27 Maii, in festo Ssmae Trinitatis, anno 1934.

✠ I. Card. Granito Pignatelli di Belmonte
Episc. Ostiensis et Albanensis, *Praefectus.*

L. ✠ S. B. Nardone, *Secretarius.*

II.

Decretum. — *De praecedentia inter Forerium Maiorem et Ducem supremum Nobilium Custodum Pontificis.* Haec Sacra Congregatio Caeremonialis, a Romanis Pontificibus ad id potissimum constituta ut competens esset officium cum ad statuendas et moderandas caeremonias, quae in Sacello Aulaque Pontificali servari debent, tum ad cognoscendas ac dirimendas quaestiones de praecedentia in eadem Pontificali Aula forte obortas:

attente atque accurate perpensa quaestione sibi proposita de praecedentia inter duos e primis Aulae pontificiae dignitariis, Forerium nempe Maiorem et Ducem supremum Nobilium Custodum Pontificis;

agnoscens hoc veluti fundamentum inconcussum in Aula Pontificali haberi, quod nempe haec, pro peculiari sua natura atque indole, primum locum, ceteris paribus, assignare solet ecclesiasticis, deinde laicis in duas classes distributis, civilem et militarem, quae classes hunc ipsum ordinem servant inter se, ita ut civilis militarem praecedat;

ob oculos praeterea habens Ducem supremum Nobilium Custodum Pontificis, cum inter Nobiles Familiares Pontificis adlectus fuerit, aequiparatum fuisse Cubiculariis intimis ab ense et lacerna participantibus, quorum, in ordine nobili ac civili Cubiculi secreti, Forerius Maior est primus inter pares collegas suos, quales agnoscuntur alii duo dignitarii maiores, Praefectus Stabuli et Praefectus Tabellariorum;

recolens quoque decretum ab ipsa Sacra Congregatione Caeremoniali die 29 Aprilis 1886 latum, quo praecedentiae ius prae supremo Duce Nobilium Custodum Pontificis agnoscebatur Magistro Sacri Hospitii Apostolici, utpote Cubiculario intimo ab ense et lacerna participanti ac membro civili Nobilis Aulae Pontificiae;

item inspectis Litteris Apostolicis in forma Brevis die 29 Maii 1916 a Benedicto Pp. XV datis, quibus Magistro Sacri Hospitii titulus Magni Magistri conferebatur, ita ut hic deinceps inter Nobiles Cubicularios secretos iam non sit adnumerandus;

in conventu plenario die 23 Iunii 1934 in Aedibus Vaticanis habito, Eminentissimi ac Reverendissimi Patres Cardinales, unanimi consensu agno-

verunt atque edixerunt etiam nunc plene vigere decretum ab eadem hac Sacra Congregatione die 27 Aprilis 1865 latum, quod ceterum, ad hanc quaestionem quod attinet, nihil novi statuit, sed tantum ius antiquum confirmavit.

Ideoque Eminentissimi Patres agnoscendum esse censuerunt Forerio Maiori SS. PP. AA. (et consequenter, iuxta praedicta, etiam Praefecto Stabuli et Praefecto Tabellariorum) ius praecedentiae prae supremo Duce Nobilium Custodum Pontificis.

Sanctissimus autem Dominus Noster Pius divina Providentia Papa XI, in audientia Eminentissimo Cardinali Praefecto una simul cum infrascripto Secretario, die 24 Iulii huius anni concessa, plena totius negotii relatione attente excepta, Eminentissimorum Patrum sententiam approbare atque confirmare dignatus est et praesens Decretum, quod ab hac ipsa die plenum vigorem obtinet, rite vulgari iussit.

In contrarium non obstantibus quibuscumque.

Datum Romae, e sede Sacrae Congregationis Caeremonialis, die 24 Iulii 1934.

✠ I. Card. Granito Pignatelli di Belmonte
Episc. Ostiensis et Albanensis, *Praefectus.*

L. ✠ S. B. Nardone, *Secretarius.*

ATTI DEGLI OFFICI

Pont. Commiss. per l'interp. aut. del C. J. C.

Responsa ad proposita dubia.

Emi Patres Pontificiae Commissionis ad Codicis canones authentice interpretandos, propositis in plenario coetu quae sequuntur dubiis, responderi mandarunt ut infra ad singula:

I. - *De privilegiis S. R. E. Cardinalium.*

D. I. An, ad normam canonis 236, § 1 et 2, S. R. E. Cardinalis, ex ordine diaconali transiens per optionem ad ordinem presbyteralem decennio nondum expleto, locum obtineat ante Cardinales presbyteros, qui post ipsum creati sunt.

II. An, vi canonis 239, § 1 n. 12, 13 et 24, S. R. E. Cardinales in Basilicis patriarchalibus Urbis uti possint baculo pastorali, benedicere populo more Episcoporum, et concedere indulgentias ducentorum dierum.

R. Ad I. Affirmative.

Ad II. Negative.

Datum Romae, e Civitate Vaticana, d. 29 mensis Maii anno 1934 (1).

P. Card. Gasparri, *Praeses.*

I. Bruno, *Secretarius.*

(1) « A. A. S. », pag. 493.

II. - *De sectae atheisticae adscriptis.*

D. An ad normam Codicis iuris canonici, qui sectae atheisticae adscripti sunt vel fuerunt, habendi sint quoad omnes iuris effectus etiam in ordine ad sacram ordinationem et matrimonium, ad instar eorum qui sectae acatholicae adhaerent vel adhaeserunt.

R. Affirmative.

III. - *De electione abbatissae.*

D. Utrum verbum *praeesse*, de quo in canone 506 § 2 et interpretatione diei 24 Novembris 1920, intelligendum sit de praesidentia honoris, an iurisdictionis.

R. Negative ad primam partem, affirmative ad secundam.

IV. - *De religiosis dimissis.*

D. I. An declaratio facti, de qua in canone 646, § 2, requiratur ad hoc ut Religiosus ipso facto habendus sit tanquam legitime dimissus.

II. An praescriptum canonis 672, § 1, extendatur etiam ad Religiosos ipso facto dimissos ad normam canonis 646.

R. Ad I. Negative.

Ad II. Negative.

V. - *De confessione navigantium.*

D. An sub nomine *Ordinarii*, de quo in canone 883, § 1, veniant etiam Superiores maiores Religionis clericalis exemptae.

R. Negative.

Datum Romae, e Civitate Vaticana, die 30 mensis Iulii anno 1934 (1).

P. Card. Gasparri, *Praeses.*

L. ✠ S. I. Bruno, *Secretarius.*

STUDIO CANONICO-MORALE

In Toletana et aliarum.

(Continuazione e fine)

PARTE TERZA

Divisibilità dei frutti prebendali.

73. Ci consta che in qualche luogo, in pieno regime Toletano, si è applicato il sistema di dividere i frutti della prebenda in 365 parti, seguendo forse il criterio, che il *Canonico fosse lì, inchiodato allo stallo solamente per « psallere in choro »*, e perciò ritenere che la *prebenda sia la retribuzione del canto delle ore canoniche solamente.* Siamo molto lontani dal vero.

(1) « A. A. S. », pag. 494.

Si applichi questa *Toletanâ*, a sistema mite — *pro rata horarum* —; o a sistema rigido — *pro rata dierum* —, la quota parte dei frutti bisogna determinarla in base a un criterio molto diverso.

I. — Oneri del beneficiario.

74. Essendo due gli elementi essenziali del beneficio: l'ufficio e la dote, canone 1409, è chiaro che tra questi due termini vi deve essere un'interferenza o meglio una relazione diretta: maggiori gli oneri, maggiore la corrispettiva dote.

Ordinariamente il legislatore nello stabilire il *quantum* di tale dote considera il lavoro in sé, complessivamente, senza determinare un *minimum* o un *maximum*, in specie, per le singole e varie mansioni, che formano l'« officium ». Ma è giusto trovarne o stabilirne il valore, perché, mancando ad uno o più di tali doveri, si sappia, se del caso, quanto bisogna detrarre dal tutto, come penale, per il dovere non compiuto.

Per tale compito il legislatore spesso cede il posto al moralista.

II. — Divisibilità dei frutti.

75. La visibilità dei frutti in rapporto ai vari oneri del beneficio è comunemente ammessa dai teologi.

Il D'Annibale, parlando della « quota pars restituenda » per la omissione delle ore canoniche, dice che essa « varie ex officiis metiri debebit » (1).

Il Prümmer, accennando agli altri doveri che possono gravare sul beneficio, ammette che si « haec officia, praeter horas canonicas, incumbentia sunt gravia, iustum est beneficiarium aliquam compensationem habere, licet neglexerit horas » (2).

Il Bucceroni, riferendosi alla pena sancita dal Concilio di Trento, quando l'assenza si protrae al di là dei tre mesi, scrive « detracta parte pro ceteris officiis quae non omiserunt » (3).

Il Ferreres riporta e segue S. Alfonso che insegna: « Beneficiatus non debet restituere omnes fructus beneficii, eo quod habeat alia onera » (4).

Infine il Blat: « rata praedicta (restitutionis) ex receptis apud probatos auctores interpretationibus minuenda est propter olia onera beneficiatorum » (5).

III. — Oneri canonicali.

76. Ciò posto, quali sono gli oneri, che pesano sul Canonico? Prima di tutto è innegabile il fatto che, in linea ordinaria, si arriva al Canonicato, là almeno ove il Clero non difetta e il Vescovo gode perciò del... privilegio di scegliere, dopo un certo curriculo di vita

(1) *Summ. Theol.*, vol. III, n. 64.
(2) *Manuale Theol. M.*, vol. II, n. 365.
(3) *Institutiones Theol. M.*, vol. II, n. 217.
(4) *Compendium Theol. M.*, vol. II, n. 63.
(5) *Commentarium Textus I. C.*, libro III, *De Rebus*, n. 380 in fine.

attiva. Il punto di partenza è la Parrocchia, il Seminario, la Curia. Il Canonicato viene quindi a premiare i quindici o venti anni di diuturno e prezioso lavoro.

Non si deve dimenticare pure che talvolta, *non liberamente* si è lasciata la « Parrocchia » per lo « Stallo »; *si è stati chiamati*, e la chiamata, nell'ipotesi, per chi conosce il gergo di Curia, equivale a un comando imbellettato, al quale bisogna ubbidire.

Il peso degli anni e le benemerenze acquistate nel campo della Chiesa hanno perciò un valore, se pure si diventasse Canonico semplicemente per « psallere in choro ». Non diciamo che il Canonicato, in questo caso, sarebbe una... pensione. Se non ne ha la natura, le si avvicina di sicuro; onde, mancando qualche volta alle ore canoniche, se solo per ciò dovesse perdere, « in pena », i frutti prebendali dell'intera giornata, l'equità naturale ne rimarrebbe offesa.

77. Ma è poi vero che il Canonico è Canonico per dire solamente: « Deus in adiutorum meum intende »?

La serie dei suoi doveri, per numero e qualità, non è tanto breve.

A) *Mansioni giuridiche.* Il Codice ci fa sapere che è dovere del Canonico:

1° aiutare il Vescovo nel governo della Diocesi. Canone 391;

2° supplirlo nel compiere le funzioni più solenni dell'anno, nella Cattedrale. Canone 397;

3° assisterlo quando celebra solennemente o esercita funzioni pontificali nella Cattedrale e nelle altre chiese della città vescovile e del suburbio. Canone 402;

4° coadiuvarlo nel ministero ecclesiastico e nel servizio della Diocesi. Canone 402;

5° accompagnarlo nella visita pastorale. Canone 343, par. II;

6° avere cura della Chiesa Cattedrale, amministrarne i beni e adempierne i legati. Canone 415, par. III;

7° applicare la Messa conventuale. Canone 417, par. I;

8° e poi... poi salmodiare nel Coro e celebrare « quotidie, praeter alias Missas vel secundum rubricas Missalis vel ex piis fundationibus celebrandas, Missam conventualem cum cantu ». Canone 413, par. II.

B) *Mansioni di... fatto.* Inoltre se non per dritto... esclusivo, di fatto il Canonico è spesso:

1° Giudice sinodale o prosinodale;

2° Esaminatore;

3° Officiale;

4° Difensore del vincolo e promotore di giustizia;

5° Membro delle commissioni per il Seminario;

6° Professore nel Seminario, e appunto perché prebendato, retribuito con un onorario, che accusa il male incurabile dell'etisia.

C) Nella città episcopale, anche quando non è capoluogo di provincia, per la sua relativa importanza politica, che mai le manca, altri lavori vengono a sovrapporsi sulle spalle del Canonico. Giorno per giorno i bisogni nascono, e, il più delle volte, il meccanico o operaio specializzato o più adatto si trova nel Canonico. Vedasi quanto abbiamo scritto al n. 64.

In genere si può dire che *quante opere fioriscano attorno alla Cattedra episcopale, tutte trovano un aiuto e spesso un indispensabile animatore e cooperatore nel Canonico.*

78. Ora tutte queste varie mansioni, obbligatorie e non obbligatorie, al Canonico non arrecano alcun vantaggio economico; e se è vero che l'operaio deve avere la sua mercede, almeno si deve ammettere che un certo corrispettivo globalmente lo trovino nei frutti della prebenda.

Dunque il Canonico lo stipendio suo lo serve bene e in tanti modi. La giustizia perciò ne soffrirebbe nel privarlo dei frutti di tutta la giornata, quando, in quel giorno, venisse a mancare ad uno dei suoi doveri, fosse questo pure il principale, senza tenere conto degli altri doveri, fedelmente adempiuti.

79. Molta importanza ha per la nostra tesi quel po' di studio che ci è stato per la soluzione del III quesito in *Toletana*.

Il dubbio formulato dal Consultore diceva: « An illegitime absens retinere possit fructus respondentes privatae recitationi officii divini *aliisque oneribus*? ».

Nella stesa officiale sparirono le parole in corsivo. Donde s'intuisce che se non si riconosce una ricompensa alla recita dell'ufficio, fatta privatamente, agli altri oneri implicitamente si riconosce.

IV. — Proporzione.

80. Se dunque molteplici sono le mansioni del Canonico; divisibili i frutti della prebenda, in qual proporzione va fatta la divisione dei frutti in rapporto ai vari doveri?

Secondo S. Alfonso, riportato dal Ferreres (6), il Vescovo e il Parroco debbono restituire, per l'omissione dell'ufficio, una qualcosa ch va dalla quarta alla quinta parte.

Su questa falsariga potremmo individuare il *quantum* per il Canonico. Conveniamo che per questi l'ufficio divino nel Coro è la parte essenziale e principale del suo beneficio. Si potrebbe però « osservare » e « fare osservare », che, d'ordinario, nei giorni feriali, sul Parroco non gravita altro lavoro specifico, all'infuori dell'ufficio privato. Ma poiché il lavoro del beneficiario non si misura da quel che fa, oggi o domani, in questa o in quella altra circostanza o momento della giornata, ma dal complesso dei lavori, che deve disimpegnare nel corso dell'anno, prescindiamo da ogni paragone, e senza difficoltà riteniamo che maggiore deve essere la multa per il Canonico. Onde ben volentieri sottoscriviamo al quantitativo indicato dallo stesso S. Alfonso: un « quid medium » tra la terza e la quarta parte.

V. — Come individuarlo.

81. Il punto di partenza, per noi in Italia, è la Congrua governativa:

L. 3800 — le due prime Dignità;
L. 3325 — le altre due Dignità e i due Officii;

(6) *Compendium Theol. M.*, vol. II, n. 63.

L. 2850 — i Canonici semplici;
L. 1425 — gli Eddomadari.

Da ricordarsi che queste cifre hanno un valore nominale, figurano cioè sulla carta. Il Governo vi ha incluso, « calcolandola a suo modo », la quota delle distribuzioni corali, le quali, come ognuno sa, non hanno che fare con i frutti della prebenda.

82. Onde dalla congrua del Governo bisogna detrarre:

1° questa quota di distribuzioni corali;
2° l'elemosina della Messa conventuale;
3° e quella delle altre Messe che gravano sui Capitolari, secondo la ripartizione stabilita dalle proprie Costituzioni, sempre che tali oneri, nella liquidazione del supplemento di congrua, non siano stati computati al passivo.

Senza dubbio, meritano uno speciale riguardo:

4° le funzioni della Settimana Santa;
5° i Pontificali;
6° le assistenze pontificali.

Il loro lavoro non può valutarsi alla pari con quello che importa la semplice funzione corale dei giorni feriali.

83. Questi valori non possono tradursi in cifre, perché variano da luogo a luogo. Il prudente giudizio dell'Ordinario, sentito il parere del Capitolo, determinerà il « quantum » di queste e altre falcidie, che eventualmente consigliano circostanze particolari del luogo.

Non si dimenticheranno neppure « quelle tasse che il Capitolare paga come Capitolare »; e quel « certo obbligo » che la città episcopale « impone » al Clero della Cattedrale di vivere con un maggior decoro, specie nel vestire.

Vanno così via le prime « mille » lire, e dobbiamo dire che *non sono troppe!*

Il rimanente, diviso in parti eguali, una metà va al Coro, l'altra metà a quei tanti uffici che copre il Canonico.

A conti fatti, la quota stabilita da S. Alfonso per l'ufficiatura: la 3ª o 4ª parte dei frutti della dote, che tradotta in cifre, può aggirarsi attorno alle settecento lire, sarebbe pure eccessiva. Ma passi (7).

VI. — Dignità e Uffici.

84. Non l'abbiamo ancor detto, ma si suppone per la sua evidente chiarezza; alla Prebenda del Penitenziere e del Teologo sono state attribuite in più di lire 500, per il maggior lavoro inerente al loro ufficio; non entrano perciò nel dividendo, di cui sopra.

(7) Sott'occhio abbiamo lo specchietto della congrua governativa, liquidata al Capitolo di C. Prendiamo le cifre che riguardano il Canonico semplice. Limite della Congrua: lire 2850; togliamo prima lire 628 per quota di distribuzione corale e rimangono lire 2222. Sottratte poi lire 1000 per i pesi, e diviso il resto tra il Coro e gli altri oneri del beneficiario, ci troviamo dinanzi al quoziente di lire 611. Per cui accettando l'aliquota di S. Alfonso, la coscienza, anche la più scrupolosa, può stare tranquilla, perché avendo parlato di *settecento* lire sopra, nel testo, la bilancia l'abbiamo fatta traboccare a favore del Coro.

85. E il di più che sui Canonici prendono le Dignità? In una « *Tergestina* » « distribuzioni corali », 18 giugno 1932, trattandosi di costituire la massa piccola delle distribuzioni, che mancava, a norma del canone 395, par. I, con la separazione cioè della 3ª parte dei frutti prebendali; poiché in detto Capitolo i beneficiati percepivano aumenti triennali e quadriennali « ratione servitii praestiti, etiam ante nominationem in Canonicum », e aumenti quinquennali « ob servitium Chori », si domandava se tali aumenti dovevano o no essere immuni dalla falcidia.

La S. Congregazione rispose: *Affirmative.*

86. Commenta il « Monitore »: « Tali aumenti non possono dirsi frutti, in quanto emanano non dalla dote del beneficio in quanto tale, ma dalla considerazione del servizio reso alla Chiesa, per un certo periodo più o meno lungo; attestato di considerazione suggerito da ragioni profondamente umane » (8).

Un tale raziocinio pare possa filare anche per l'aumento che hanno le Dignità. È vero che:

a) detta congrua è una somma fissa e stabile;

b) e non originaria da alcun servizio prestato;

c) onde è vera dote e non premio;

d) anche perché si può arrivare alla Dignità senza alcun tirocinio;

ma è vero altresì che:

a) in via ordinaria vi si arriva dal Canonicato;

b) dopo un tirocinio non breve;

c) che se è proibita l'opzione (9) per lodevole consuetudine si sale gradatamente, onde per giusti riguardi le reclute nuove non mettono il piede avanti ai veterani.

Potremmo quindi ritenere l'anzianità di servizio, alla quale comunemente s'accoppia anche l'anzianità di anni, essere almeno « occasione », se non « titolo », della promozione. Per cui propendere benignamente a non intaccare il sopra della Dignità, sarebbe un « attestato di considerazione suggerito da ragioni profondamente umane », un rispetto alla canizie e un incontrarsi con la materna bontà della Chiesa, la quale sempre ha avuto un occhio di maggior considerazione verso quel suo fedele ministro e figlio devoto, che tutto se stesso e certo il meglio dei suoi anni ha consacrato al santuario.

VII. — Le multe.

87. Individuata la quota dei frutti prebendali, spettanti all'ufficiatura, la divisione per le varie ore canoniche è facilissima, dopo che si è fatta per quella dei giorni. L'applicazione delle multe diviene poi praticamente chiara, seguendo il sistema di puntatura, che, per le distribuzioni quotidiane, vige in ogni Capitolo (10).

(8) Aprile 1934, pag. 110.

(9) Can. 336.

(10) Nel Capitolo Cattedrale di C. è in vigore questo sistema: mattutino = 3 punti; lodi = 1; Messa = 3; prima, terza, sesta, nona, vespro, compieta = 1 ciascuna. Come si vede, è informato tale criterio a quello tracciato da

88. Dappertutto per le distribuzioni gli statuti capitolari o la consuetudine fanno multare il beneficiario che arriva al Coro, quando è finito il *Gloria* del primo salmo, e per la Messa quando è finito il *Kyrie*.

Per la perdita dei frutti prebendali pensiamo si debba essere più indulgenti.

Secondo il Noldin: « si pars omissa non attingit *gravem materiam*, non est obligatio restituendi nisi sub levi, etsi fructus parti omissae respondentes materiam gravem constituant » (11).

Ora a nessuno viene in mente di... sognare che *centocinquanta millesimi* costituiscono una pingue retribuzione. Di più tutti i Teologi, seguendo S. Alfonso, dicono che, nell'omissione dell'ufficio, non si raggiunge la materia grave se non quando si tralascia almeno un'intera ora. Di modo che se il beneficiario arriva prima di terminargli l'ora, i frutti della prebenda non dovrebbero essere toccati, essendo sufficiente a punire la negligenza o il ritardo la sola perdita delle distribuzioni.

Questo principio sopratutto è *doveroso* tenerlo presente là, ove, passando di sopra a tutte le considerazioni, si vuole *applicare in tutto il suo rigore massimo la Toletana*.

VIII. — Conclusione.

89. Riepilogando tutta la discussione, la possiamo fissare nei seguenti punti principali:

A) *Secondo il dritto comune*, il beneficiario

I. « Se non risiede », dopo l'assenza di tre mesi, oltre i tre di legittime vacanze:

a) per il primo anno perde *la metà dei frutti*;

b) al secondo anno li perde *tutti*;

c) al terzo anno *viene rimosso*.

II. « Se risiede »:

a) ma non soddisfa a nessuno dei suoi doveri, cade nelle medesime sanzioni del I comma;

b) se solo manca al coro, *perde la quota dei frutti rispondenti all'ufficiatura*;

c) perdurando tale stato di cose, salvo un indulto pontificio, si può invocare tutto il rigore del canone 2381.

B) « Risieda o non risieda », quando l'assenza è saltuaria o sporadica di giorni interi o frazione di giorno, allora il canone 2381 lascia il posto all'altro più mite: il canone 1475; secondo il quale, per l'autentica interpretazione fattane dal Pontefice S. Pio V, *la perdita dei frutti* di massa grossa è in rapporto con la *omissione delle ore canoniche*.

S. Pio V. Si ha quindi un numero complessivo di 13 punti. Posto, ad occhio e croce, in lire 2 il quoziente giornaliero spettante all'intiera officiatura, abbiamo: lire 2:13 = a lire 0,154. Moltiplicando per tale quota: lire 0,154, il numero dei punti perduti per l'assenza dal Coro, troviamo il totale della multa da pagare.

(11) Vol. II, *De praeceptis*, n. 759.

C) *Questo principio di legge universale non è vulnerato dalle decisioni in « Toletana » e in « Abulen. »*, che, allo stato attuale delle cose, *non fanno legge generale* e per nulla hanno abrogato la Costituzione « Ex proximo » di Pio V.

D) Nell'esecuzione pratica del canone 1475 è necessario tenere presente la divisibilità dei frutti in rapporto ai vari oneri, che incombono sul beneficio.

In particolare sono fuori causa:

a) con certezza matematica l'aumento che hanno il Penitenziere e il Teologo;

b) con ogni probabilità anche l'aumento che pigliano le Dignità.

E) Onde tutto sommato, per Dignità, Uffici e Canonici semplici, a favore dell'ufficiatura corale, si può destinare un terzo dei frutti della dote. Avendo per base la congrua governativa, defalcata dalla quota di puntatura, questo terzo oscilla intorno alle settecento lire; in moneta spicciola abbiamo *due lire al giorno*.

F) Dei beneficiati minori: Eddomadari, Mansionari, Cappellani ecc. si chiamino come si vuole, non abbiamo parlato di proposito, perché non necessario. Quando essi urtano contro i canoni 2381 e 1475, tenendo come punto di riferimento l'assegno governativo, si fanno le debite deduzioni e proporzioni con quel criterio di giustizia, che abbiamo invocato per il beneficiario in genere.

Appendice.

90. Le istituzioni umane vanno sempre e dovunque soggette a continue mutazioni. È logico e naturale. Sono fatte per gli uomini, debbono adattarsi ai loro bisogni e alle loro esigenze: cambiano queste, cambiano anche quelle.

Ad una tale legge piega anche la Chiesa. Rigida, immutabile nel campo trincerato del domma e della morale; per quanto riguarda poi le questioni disciplinari è d'una duttilità incredibile; s'adatta, direi quasi, alla mutabilità dei tempi, dei luoghi e delle persone, come l'acqua alla forma del recipiente che la contiene. Basta dare uno sguardo alla storia della sua liturgia, per convincersi di questa verità. Nella celebrazione della Messa, nell'ufficio, nell'amministrazione dei Sacramenti ecc. quante mutazioni! Volendo qualche volta, a titolo di erudizione, riaccostare, attraverso le sue varie fasi, un'istituzione attuale alla sua origine, alla sua fede di battesimo, ci sarebbe pericolo di non ravvisarla più.

91. Anche i Capitoli Cattedrali hanno camminato; dall'antico presbiterio a quello che è oggi, quante spoglie ha lasciato per via! E se i nuovi tempi reclamassero un nuovo assetto, ci sarebbe di che opporre? L'autorità competente ne giudicherà. Gli è certo però che nelle città episcopali sono sorti altri bisogni e altre necessità religiose impellenti, che reclamano operai provetti, specializzati, che, il più delle volte, solo i Capitoli possono offrire. Il Clero curato, urbano ed extra-urbano *è già oberato di fatiche*, distoglierlo dalla Parrocchia,

col dargli altri incarichi di scuola, di propaganda ecc. *è uno dei più gravi errori*, quando un'assoluta necessità non lo richieda.

Viceversa, mettere le mani sui Canonici, non si pregiudica a nulla; anzi si sanerebbe uno stato di fatto.

92. In tutti i luoghi la situazione è già bella e cambiata. Se pur noi mettessimo... in gara una coppa per quel Capitolo, che senza piegare a destra o a sinistra, si trovasse a camminare sul rigido binario delle Costituzioni e del Diritto, senza l'aiuto di quelle grucce, che si chiamano dispense e privilegi, saremmo certissimi che la... coppa non troverebbe il suo aggiudicatario. Che dico? i corridori non tenterebbero neppure l'alea della gara, per una evidente ragione di... correttezza e sincerità.

Quasi dappertutto particolari circostanze hanno creato un distacco enorme tra quello che vogliono i sacri canoni e quello che realmente è ora la vita dei Capitoli. Nella maggior parte dei casi i Canonici sono assorbiti dal Seminario, dalla Curia e dall'insegnamento religioso nelle scuole pubbliche dello Stato.

Non si dimentichi che l'Azione Cattolica è esclusivamente Diocesana, per cui il suo Stato Maggiore è accanto al Vescovo. Al Vescovo fanno capo tutte quelle altre nuove iniziative, che partono da Roma. Esigono operai provetti, e il Vescovo gira e rigira finisce di requisirli tra quei Capitolari che la Scuola, la Curia e il Seminario aveva... lasciati quasi in pace.

93. Oggi questo stato di fatto anormale, caso per caso, è regolarizzato da frequenti indulti. Segno evidente d'una necessità, colla quale bisogna transigere. Ma poiché i casi non accennano affatto a diminuire, ma piuttosto aumentano, anziché camminare sui trampoli barcollanti di privilegi e dispense, non sarebbe preferibile incamminarsi sulle stabili rotaie d'*una nuova legge, conforme ai nuovi tempi?*

94. Molte e molte cose oggi il Canonico le fa per... spirito di sacrifizio; per... mera condiscendenza; per... bontà d'animo, perché nessuna retribuzione c'è, diretta o indiretta. Domani, se, per una nuova legge, cambia la sua natura giuridica, e cambiano le sue mansioni, quando sa che non è più la sua benevolenza, ma è un dovere che lo stringe a quella tale occupazione, vi mette altro impegno; lo sanno tutti: l'idea del dovere genera altro fervore, altro entusiasmo, non solo; ma non le briciole piglia, bensì il meglio e il più del tempo.

95. Ma qual è questa riforma che si vagheggia? Non tocca a noi dirlo. In alto i bisogni si conoscono: ce lo dicono i Rescritti che a centinaia dal centro si diramano verso la periferia. In alto abbondano pure i lumi per vedere meglio le cose, e meglio giudicare e stabilire quello, che il bene della Chiesa e delle anime esigono.

E il Coro? Si ridurrà. Gli esempi non mancano. *Nella stessa Roma, il Capitolo di S. Maria in Via Lata tiene il Coro in tutte le domeniche e nelle feste di precetto*, e niente altro. *Niente di più e di meglio vi sarebbe a desiderare*, almeno per la maggioranza dei Capitoli d'Italia, che non hanno la fortuna di vivere nelle grandi basiliche o nelle grandi metropoli.

96. Verrà questo giorno? Forse siamo alle prime luci dell'alba. Ci è giunta all'orecchio qualche voce non vaga, ma chiara, che là, dove

si puote ciò che si vuole, si pensa ad abbozzare la nuova figura giuridica dei Capitoli. Che la venga subito, completa, chiara, precisa, distribuendo pesi e ricompense, secondo equità e giustizia (1).

L. Cozza.

Autorevoli parole a favore del Quotidiano Cattolico (2).

Più volte in questi ultimi tempi il Ven. Episcopato lombardo, nelle sue adunanze presso la Tomba di S. Carlo ha avuto occasione di considerare e di raccomandare a tutte le Diocesi della regione L'Italia, *che ha definito siccome il giornale cattolico lombardo. Nell'appoggiarsi a tale organo di apostolato, i nostri Pastori non hanno fatto altro che seguire l'indirizzo dato dall'Augusto Vicario di Gesù Cristo, il quale varie volte aveva espresso il voto, che l'intera Lombardia fosse considerata siccome il campo di preferenza pel quotidiano cattolico locale.*

Tale concetto venne confermato recentemente dalla venerata lettera di Sua Eminenza il Card. Segretario di Stato in occasione dell'inaugurazione della nuova sede de L'Italia *quando in data 27 giugno scriveva:*

« Augusto Pontefice, lieto auspicare da incrementi materiali Quotidiano Cattolico Diocesi Lombarde nuova spirituale alacrità servizio causa cattolica invia di cuore egregi benefattori, lettori nonché singoli redattori e amministratori confortatrice apostolica Benedizione.

« Card. Pacelli ».

In questi ultimi giorni il comm. Ciriaci in una solenne assemblea delle Dirigenti della Gioventù Femminile inculcava il medesimo principio e diceva:

« Ho sentito poi quello che avete promesso per la diffusione della buona stampa e particolarmente per il quotidiano cattolico. Mi preme sottolineare qui che l'Azione Cattolica non si fa paladina di un particolare quotidiano, ma vuol diffondere in ogni regione il quotidiano cattolico locale ».

*Ma quello che più di tutti deve confortare il giornalismo cattolico italiano, è un recentissimo documento riportato dall'*Assistente Ecclesiastico, *nel quale per ordine del Santo Padre, l'Em. Card. Segretario di Stato ribadisce i medesimi concetti, ed inculca eguali norme, siccome le più idonee a quella forma di apostolato delle grandi masse che è proprio della stampa cattolica.*

(1) Abbiamo lasciata libera parola all'A., anche là dove ci pareva o di non aver ben compreso o di non poter consentire, specie per quanto riguarda l'accenno a un nuovo ordinamento, il quale, se mai, dovrebbe sempre meglio conformarsi alle sapienti disposizioni del C. J. C., che dopo 17 anni non si può dire invecchiato. Ad esso sappiamo si siano bellamente conformati non pochi statuti capitolari, e la giurisprudenza della Sacra Congregazione del Concilio, da noi fedelmente riportata e, nei limiti consentiti dallo spazio, commentata, ci pare rappresenti già un cospicuo contributo dommatico e pratico su questo terreno. [*N. d. D.*].

(2) Da « Rivista Diocesana Milanese », 1934, pag. 292.

Riportiamo il documento perché ognuno ne apprezzi l'altissimo valore:

Dal Vaticano, 14 giugno 1934.

«*Em.mo e Rev.mo Signor mio ossequientissimo,*

«*Non ho mancato di sottomettere all'Augusta considerazione del Santo Padre quanto l'Eminenza Vostra Rev.ma espone nella venerata lettera del 29 maggio u. s. circa* L'Avvenire d'Italia.

«*Posso assicurare Vostra Eminenza che l'Augusto Pontefice desidera che i cattolici italiani sostengano e diffondano di preferenza i giornali cattolici della propria zona. È naturale che essi riescano più graditi alle famiglie, le quali vi vedono ampiamente riflessi le attività e gli interessi più vicini e perciò più sentiti. Il bene che il Santo Padre si ripromette dalla buona stampa sarà tanto maggiore, quanto più larga sarà la diffusione del giornale cattolico della zona. Ed è quindi sommamente desiderabile che esso raggiunga quella solidità di vita e quella vasta influenza, che hanno saputo dare alla propria stampa i cattolici di altri paesi.*

«F.to: E. Card. Pacelli».

Per desiderio, adunque, del S. Padre, i cattolici italiani debbono sostenere e diffondere di preferenza *i giornali cattolici della propria zona. Non è riservato alcun monopolio, ma è raccomandato un criterio pratico di apostolato. Il bene che il Supremo Gerarca si ripromette dalla buona stampa sarà tanto maggiore, quanto più larga sarà la diffusione del giornale cattolico locale.*

*Va segnalato pure il venerato autografo del S. Padre riportato dall'*Osservatore Romano *del 25 novembre 1934:* «*Al Nostro fedele e caro* Osservatore Romano, *che rimane sempre il Nostro* Osservatore Romano *ed al suo giovane rampollo* L'Osservatore Romano della Domenica *impartiamo di cuore una speciale Apostolica Benedizione augurando che sempre più largamente diffondendosi cooperi a rendere sempre più profonda e luminosa la coscienza cattolica dei lettori*».

«*La perfezione non sta nella molteplicità delle azioni che facciamo: ma nella rettitudine d'intenzione con cui si fanno.*

«*Purifichiamo, dunque, la nostra intenzione, perché tutto facendo per Iddio, per il suo onore e la sua gloria, da Lui solo ne attendiamo la ricompensa. Sia il suo amore il nostro pegno in questa vita: Lui stesso sarà la nostra ricompensa grande nella eternità*».

(S. Francesco di Sales).

RECENSIONI

P. De Jaegher, S. J., *Confidenza, meditazioni*; 2 volumetti. Roma, Marietti, 1934. — L. 12.

P. M. G. Rousset, O. P., *La dottrina spirituale secondo la tradizione cattolica e lo spirito dei santi;* voll. 2. Roma, Marietti, 1934. — L. 6 e 7,50.

D. F. M. Mezza, *Lo spirito Santo vita dell'anima,* Badia di Cava, 1932. — L. 5.

A. Milet, *La devotion au Saint Esprit,* 4 ed. Paris, Lethielleux, presso Marietti. — L. 7.

P. R. Gerest, O. P., *La vie eucharistique.* Lethielleux, Paris, presso Marietti. — L. 12,75.

Monsabré, *La Vierge Marie,* principaux extraits de ses œuvres, rassemblés par le Chan. J. Chapeau. Lethielleux, Paris, presso Marietti.

Non basta istruire, occorre *formare*; qui deve tendere con ogni sforzo il Pastore, a formar le anime a Cristo, a generar nelle anime Cristo, delicatamente, assiduamente, amorosamente; aggiungiamo anche *cautamente*; lo aggiungiamo perché sappiamo che il S. Officio è dovuto recentemente intervenire con certe *piccole ostie*, e ci è giunta di questi giorni all'orecchio notizia di pietà a base di sentimentalismi tutt'altro che puri che avrebbe il suo focolaio nel bel mezzogiorno di nostra penisola. Occorre smascherare le immondizie; occorre vigilare i sacerdoti sospesi *a divinis* da lunghi anni e tuttavia... direttori spirituali; occorre dir chiaro alle anime ingenue il male che ricevono e che fanno; pietà non è anarchia; pietà non è se non in Cristo, cioè nella Chiesa, cioè nella linea della gerarchia che Cristo ha stabilita per distribuire alle anime la vita della sua vita; e la pietà è semplice come la verità: ma guai se non poggia su salde basi teologiche. Su tali basi ci pare edifichi il P. Jaegher, anche se talora usa parole forti; egli infatti pur senza nascondere il crogiuolo terribile delle prove di Dio, incoraggia sempre e pacifica; infonde consolazione e calore.

Con pari arte e forse con maggiore semplicità il P. Rousset ci avvia alla perfezione sulla guida maestra della tradizione cattolica, facendo sue le parole di S. Vincenzo Ferreri: « In questo trattato io non metterò altro che insegnamenti salutari, tratti dagli scritti dei santi dottori ». Un vero trattatello di ascetica dunque, particolarmente utile a chi, come noi, sente di essere ancora incipiente, pur avendo, come vuole lo stesso S. Vincenzo, « un gran desiderio di compiere tutto quello che saprà essere molto gradito a Dio ».

Come devozione particolare occorrerebbe rifarsi un po' alla teologia dogmatica, per osservare anche qui una certa gerarchia. Ben ha fatto quindi D. Fausto Mezza a ricordarci che la vita vera, la santità, non si genera né si nutrisce né riceve in noi il suo coronamento se non « per Spiritum Sanctum, qui datus est nobis », che perciò è « vita, viventium causa ». Noi vorremmo che si desse la più ampia diffusione a questo caro volumetto, inspirato a quella soda soave serena pacata pietà che è gloria dei figli di S. Benedetto; non possiam dire di più per tirannia di spazio; ci si comprenda e si faccia la prova.

Anche al trattatello del can. Milet si torna sempre volentieri, attratti dalla garbata limpidezza con cui espone nella prima parte i fondamenti e dalla mirabile semplicità con cui nella seconda vi parla dei mezzi pratici di viver la vita dello Spirito Santo. La devozione allo Spirito Santo porta con sé quella alla

SS.ma Trinità, quella alla Divina Eucaristia, quella a Maria Santissima.

Per guidare e nutrire la pietà eucaristica sarà assai utile questo studio del P. Gerest, che con la profondità dottrinale e con la calda eloquenza dei figli di S. Domenico vi lumeggia aspetti nuovi del grande e caro Mistero. *La conquista dello Spirito per l'Eucaristia, La conquista della volontà, La conquista del cuore, L'anima eucaristica, La trasformazione morale,* sono come i grandi pilastri di questo tempio mirabile; coronato degnamente dalla visione della Vergine, con una elevazione su *L'anima eucaristica della Vergine,* che ha una potente vibrazione lirica.

Si avvicina a quella ben nota, di un altro figlio di S. Domenico, astro di prima grandezza, il P. Monsabré. Del quale il volumetto da noi annunciato raccoglie opportunamente, per i profani, qualcuna delle più soavi strofe cantate alla Madre di Dio. Diciamo per i profani, perché stentiamo a credere che vi sia sacerdote sfornito dell'intera collezione delle conferenze con cui il Monsabré ha dato alla Francia, alla Chiesa, al mondo un vero monumento di apologetica, di dogmatica e di eloquenza.

P. A. Dal Bon, M. I., *Trattenimenti spirituali su la perfezione cristiana, religiosa e sacerdotale.* Gruppo I, *Lo stato religioso,* Torino, Lice, R. Berruti. — L. 7.

Merita una considerazione tutta particolare questo volume, che si annuncia come primo di una collana e che sarà seguito da altri nove, dei quali «il secondo riguarderà i mezzi di salute: la Messa, i Sacramenti, l'esame di coscienza... il terzo insegnerà a combattere le malattie dell'anima, ossia i sette vizi capitali. Il quarto tratterà le virtù domestiche: puntualità, condiscendenza, reciproco rispetto, amicizie particolari... Il quinto sarà un trattato sull'orazione, specialmente mentale. Il sesto parlerà dei tre voti religiosi: povertà, castità ed obbedienza. Il settimo tratterà delle virtù interiori: umiltà di cuore, libertà di spirito, unione con Dio... Gli ultimi tre riguarderanno la vita attiva; l'ottavo l'educazione della gioventù; il nono la predicazione evangelica; il decimo l'assistenza agli ammalati». Così il chiarissimo A. presenta lo schema di questa che, a giudicare dal primo volume, sarà un'opera ascetica di alto valore, dalle linee classicamente perfette, dal respiro ampio e pacato, dall'andatura semplice insieme e solenne, sempre sicura, che fa conoscere dalle prime battute un maestro esperto come pochi nella difficile arte dello spirito. E bene ha fatto la casa editrice a dare decoro e correttezza di ornato ad un'opera così degna alla quale auguriamo di gran cuore il più felice successo e i frutti più copiosi di bene.

Ottorino Montenovesi, *I Fori e la Via dell'Impero.* Supplemento all'opera di Orazio Marucchi, *Le Forum Romain et le Palatin.* Con 5 illustrazioni. Roma, Desclée et C., 1933. — L. 1,50.

È una introduzione che completa l'opera magistrale di Orazio Marucchi sul Foro Romano e il Palatino, edita dalla Casa Editrice Desclée in terza edizione. L'Autore con molta chiarezza e diligenza vi parla dei recenti scavi compiuti nel Foro di Cesare, nei Fori Imperiali e nella Curia, facendo rivivere il periodo aureo, la decadenza e le successive trasformazioni di questi monumenti unici al mondo, tra cui passa, nuova strada consolare, la Via dell'Impero, l'arteria nuovissima dell'Urbe, che col suo stesso nome simboleggia e compendia la grandezza dell'antica civiltà romana.

INDICE ALFABETICO DELLE PERSONE E DELLE COSE

A

Abate di S. Girolamo in Roma (privilegio di precedenza), p. 358.
Abatessa (elezione di –), p. 361.
Abazia di S. Girolamo (Roma) erezione p. 97.
Acquisti autorizzazione (agli –), p. 289.
Aertnis – Darmanin, p. 154.
Affrancazione dei canoni di pertinenza di Enti di culto, p. 105, 106.
Aire (diocesi di –), p. 61.
Albano, p. 82.
Albergotti Mons. A,. 254.
Antonelli, p. 86.
Antsirabè (Vic. Ap.), p. 91.
Apparizioni e rivelazioni di « Erquioga », p. 263.
Arte Sacra Moderna: iniziative pratiche a favore (dell' –), p. 27.
Arrighini A., p. 94.
Assegni di congrua comunale, p. 293.
Atei (inscritti a sette di –), p. 361.
Autorizzazione agli acquisti, 289.
Ayderabad (diocesi di –), p. 61.

B

Badii, p. 16.
Balilla e Piccole Italiane, p. 319.
Balma can. Candido, p. 95.
Banchi da chiesa: esenzione dalla imposta di consumo, p. 293.
Baraquilla, (diocesi di –), p. 92.
Bastien, p. 209.
Belloc Hilaire, p. 288.
Benefici congruati: circa la conversione del Consolidato, p. 291.
Benedetto Croce, condanna delle opere tutte, p. 264.
Beni ecclesiastici (censi su –), p. 46.
Beni parrocchiali: circa l'intervento dello Stato nella vendita, p. 216.
Bergmann Ernesto, condanna di un libro (di –), p. 100.
Bergson, p. 22.
Bersoglio P. L., p. 320.
Bertolotti, p. 16.
Bezzano sac. Filippo, p. 63.
Bezada (missione di –), p. 61.
Bichier des Ages (B.) Elisabetta, p. 92.
Bisleti (card.) delega per l'inaugurazione dei seminari di Benevento e di Salerno, p. 92.
Blat Alberto, p. 253.
Blondel, p. 22.
Boggio sac. P., p. 320.
Borghi Sac. Primo, p. 94.
Brofferio, p. 86.
Brugette J., p. 154.
Bucceroni, p. 73.
Buonocore G., p. 127.

C

Callewaert C., p. 128.
Campana Sac. Dott. Prof. E., p. 93.
Canestri A., p. 17.
Canoni di pertinenza di Enti di Culto, (affrancazione dei –), p. 105, 106.
Capitoli, dote e distribuzioni quotidiane (nei –) 107.
Cappello, p. 73, 146, 154, 213.
Cardinali (privilegi dei –), p. 360.
Carera Cav. Franco, p. 95.
Carlo Mons. de Sà Fragoso, p. 62.
Carrara, p. 82.
Casa del Clero a Montecatini, p. 317.
— del Clero in alta montagna, p. 317.
Case: Disciplina dei rapporti di condominio (sulle –), p. 294.
— riduzioni delle pigioni, p. 301.
— norme integrative sulla riduzione delle pigioni, p. 303.
Caterbini C., p. 7, 16.
Cavagnis, p. 18.

Cagrè F. p. 63.
Censi su beni ecclesiastici, p. 46.
Chaffanjou, p. 224.
Charcot, p. 44.
Chengtingfu, (Vicariato Apost. di –), p. 61.
Cicognani, p. 211, 213.
Chiese: ricettizie, p. 7 ss.,
Chiese (nelle –) circa l'uso delle versioni della S. Scrittura, p. 182.
— Restituzione (di –), p. 183.
Chumatien, (Pref. Ap.), p. 62.
Clero: Casa del –) a Montecatini, p. 317.
— Casa (del –) in alta montagna,p. 317.
Cocchi, p. 46, 216.
Codicis Juris Canonici: Canoni 2320 – 2343 – 2367 – 2369, p. 353.
Chohausz P. Otto, p. 96.
Colombini D., p. 7, 12, 16.
Comune: antichi assegni di Congrua comunali, p. 293.
Comunione dei bambini, una usanza che deve scomparire p. 350.
Concordato: fra la Santa Sede e lo Stato Federale Austriaco (testo), p. 162.
— protocollo addizionale, p. 170.
Concordato: Segreto ministeriale nell'articolo 7 (del –), p. 23.
Concordato e pensioni, p. 240.
Condominio: circa i rapporti di condominio sulle case, p. 294.
Congresso giuridico Internazionale a Roma, p. 318.
Congrua: antichi assegni comunali, p. 293.
Congrua ai parroci di nuova nomina, p. 104.
Congrue: circa la richiesta di informazioni sui benefici e revisione (di –), p. 291.
— lettera di S. E. il Card. Serafini al Vescovo di Aqui, p. 292;
Confessionali: esenzioni dalla imposta di consumo, p. 293.
Consenso matrimoniale:
— espressione (del –) p. 56.
— condizionato, p. 57.
Consolidato: la conversione (del –) e i benefici congruati, p. 291.
Conte P. Matthaens, p. 146.
Corazzini: p. 16.
Coro: esenzione dei professori (dal –) p. 185.
Corrado da Parzham (B), p. 92.
Cottolengo (B.), p. 92.
Cozza Dott. Luigi, p. 8, 239, 287, 370.
Creusen et Verm., p. 46.
Croce Benedetto: Condanna delle opere tutte, p. 264.

D

Dal Bon A. M. I., p. 373.
D'Annibale (Card.), p. 73, 84, 88, 109, 110, 114, 202, 204, 213, 215.
De Alexandris e Capitani, p. 16.
De Jaegher, S. J., p. 372.
De La Boullaye P. Enr. Pinard, p. 95.
Del Castillo (Ven.) Giovanni, 126.
Delitto: (natura e divisione del –) p. 17, 39, 81, 211.
Della Cioppa Avv. G. p. 320;
De Luca (Card.), p. 110.
De Mandato, p. 44.
De Mauri, p. 86.
Demetrio Alati, p. 62.
De Nardis Mons. Vesc. Giuseppe, p. 94.
De Sanctis Emilio, p. 55.
De Sérent Fr. Ant., p. 96.
De Smet D. 209.
De Wulf M. p. 94.
Diritto Canonico (note di –) Commento al libro V del C. J. C., p. 39.
— ancora circa il computo del mese di cui al canone 858 § 2, p. 199.
Diritto canonico: Can. 1103, 1178, 1262, p. 151 s.
Diritto processuale canonico (preliminari,) p. 35.
— presupposti (al –), 115, 196, 225.
Distribuzioni: quotidiane nei Capitoli, p. 107.
— Corali, p. 175.

Dolo (il –), commento al libro V del C. J. C., p. 39.
Dote e distribuzione quotidiane nei Capitoli, 107.

E

Ecclesiastici: circa il segreto ministeriale nell'articolo 7 del Concordato, p. 23.
Economi spirituali delle parrocchie, circa l'assegnazione di onorari, p. 104.
Enti di Culto: circa l'autorizzazione per l'acquisto di immobili e per accettare liberalità, p. 289;
Enti di culto: affrancazione dei Canoni di pertinenza (di –) p. 105, 106.
Esenzione dal Coro dei professori, p. 185.

F

Fabbricati: norme per la riduzione della tassa, p. 304.
Facoltà concesse ai Confessori sul modo di lucrar l'indulgenza del Giubileo fuori Roma p. 136.
Fabozzi Mons. E. A., 253.
Fameli Mons. G., p. 379.
Famiglia (la –) del Sacerdote, p. 349.
Fanfani L., p. 128.
Farges et Bachedette, p. 44.
Felix R. P., S. J., p. 63.
Ferrari Can. Giuseppe, p. 63.
Ferraris, p. 109.
Ferreres, p. 73, 154.
Ferrini, p. 20, 211.
Filippi, p. 19, 43, 81, 86.
Fino avv. Saverio, p. 95.
Finn Francesco, p. 255.
Forier Maggiore dei SS. PP. AA. (precedenza), p. 359.
Fouillée, p. 84.
Frankl Stanislao, p. 288.
Franco, p. 86.

G

Gemelli (P.), p. 86.
Génicot, p. 154.
Gennari (Card.), p. 80.
Gentile Giovanni, condanna delle opere tutte, 264.
Gerset R., O. P., p. 372.
Giacchi Orio, p. 160.
Gibier Mons. Vesc. C., p. 95.
Gillet M. p. 128.
Giovanni (S.) Bosco, p. 90, 92.
Giovanni Gentile: condanna delle opere tutte, p. 264.
Gioventù femminile cattolica italiana: la parola d'ordine del Vicario di Cristo, p. 257.
Giubileo della redenzione: l'estensione (del –) del p. 130, 140.
— facoltà concesse ai confessori, per lucrare l'indulgenza fuori Roma, p. 136 144.
Giubileo straordinario della Redenzione: Notificazione dell'arcivescovato di Napoli, p. 140.
— Disposizioni e norme, p. 142.
— facoltà concesse ai confessori, p. 144.
Giulietti, p. 82.
Giurisprudenza rotale, p. 122.
Giustiniani R. p. 287.
Gonzales (Ven.) Rocco, 126.
Grimal J. S. M. 224.

H

Hinsinger, p. 21.

I

Iemolo, (Vedi Jemolo).
Immobili: autorizzazione per l'acquisto (di –), p. 289.
Imposta di consumo: esenzione sui banchi da chiesa, confessionali e pulpiti, p. 293;
Incardinationis: « Sedunen. », p. 178.
Indulgenze: per la recita del S. Rosario e per il Pio Esercizio della Via Crucis, p. 5.
— per la « giornata Eucaristica », p. 181.
— per l'invocazione « o crux... », p. 182.
— se basti la recita mentale delle giaculatorie per l'acquisto delle indulgenze, p. 67.

INDULGENZE per la festa del Papa, p. 67.
— per la giaculatoria « Te ergo quæsumus », p. 68.
— preci indulgenziate, p. 101.
— in memoria del Giubileo della umana redenzione, p. 102.
— per le giaculatorie in onore del SS. Sacramento, p. 194.
— per le preci dopo le messe private, p. 194.
INSERVIENTI DELLA CHIESA: sentenza circa le indennità di preavviso e licenziamento, p. 306.
ISTITUTI ECCLESIASTICI: circa l'autorizzazione per l'acquisto d'immobili e per accettare liberalità, p. 289.
INTERLANDI Dott. Mons. Filippo, p. 122.

J

JACHOW, (Vic. Ap.); p. 62.
JEMOLO, p. 16;, 51.

K

KLEIN, p. 211.

L

LAGHI: p. 15.
LAPPONI, p. 86.
LATINI, p. 21, 44, 46, 86.
LAZZARINI ANDREA, p. 32.
LEGA (Card.), p. 18, 20, 40 ss., 83, 86, 91.
LEIJ JO, p. 288.
LEONARDI (B.) Giovanni, p. 92.
LIBANI ROMOLO, p. 95.
LIBRI ricevuti, p. 256.
LOANGWA (Africa, missione autonoma), p. 91.
LOMBARDI, p. 214.
LOMBROSO, p. 86.
LUDOVICO BARONE Von Pastor, p. 64.

M

MANCINI, p. 83 e 160.
MANZINI, p. 81.
MARCHETTI, p. 81, 83.
MARC-GESTERMANN, p. 154.
MARIA (S.) DE MARILLAC, p. 91, 92.
MARITAIN JACQUES, p. 224.
MAROTO, p. 211,283.
MARUCCHI ORAZIO, p. 255.
MATRIMONI CONCORDATARI: Sentenze matrimoniali straniere, p. 51.
— espressione del consenso matrimoniale, p. 55.
— consenso matrimoniale condizionato, p. 57.
MATRIMONI militari, p. 293.
MATRIMONIO di sposi cattolici « in periculo mortis », efficacia secondo la legge civile . . . , p. 242.
MENSE vescovili (Amministrazione delle), pag. 353.
MERCIER (Card.), p. 43,
MERKLBACH B. H., p. 154, 223.
MERSCH E., p. 127.
MESSA (S.), note pratiche sulla binazione (della –), p. 69.
MESSE NEL NATALE: p. 152.
MESSE: « Messe quarantaquattro », si riprova la pratica (delle –), p. 174.
MEZZA F. M., p: 372.
MICHAELA (B.) M., p. 91, 92.
MILET A., p. 372.
MILITARI, matrimoni, p. 293.
MINORETTI (Card.), p. 91.
MONSABRÉ, p. 372.
MONTENOVESI Ottorino, p. 373.
MORALE E DIRITTO, p. 152.
MORICCA UMBERTO, p. 94.

N

NAJERA Blanco, p. 287.
NATALE (Messe nel –) p. 152.
NATURA e Divisione del Dilitto, p. 17, 39, 81, 211.
NAVIGANTI (confessioni di –), p. 361.
NAVILLE, p. 22.

O

OLMO C., p. 7, 9, 16.
ONORARI: assegnazione (di –) agli Economi spirituali delle parrocchie, p. 104.
ORLANDO, p. 17.

P

Paola Lombardo, p. 82.
Parrocchia di S. Roberto Bellarmino (erezione), p. 91.
Parrocchia: la Pasqua (in –) p. 120.
Parrocchie: Economi spirituali (delle –) assegnazioni di onorari, p. 104.
Parroci di nuova nomina, congrua (ai –) p. 104.
Pasqua (la –) in parrocchia, p. 120.
Pensioni e concordato, p. 219, 240.
Pessina, p. 82.
Pierre Janet, p. 84.
Pighi, 154, 160, 200.
Pigioni: Disposizioni per le riduzioni delle pigioni per locazioni di immobili urbani, p. 301.
— norme integrative sulla riduzione delle pigioni, p. 303.
Pirotta A. M. p. 128.
Pirrotti (B.) Pomp., p. 91, 92.
Piscetta Gennaro, p. 154.
Pistocchi M., p. 23, 46, 86.
Plutarco, p. 82.
Preliminari al diritto processuale canonico, p. 35.
Presupposti al diritto processuale canonico, p. 115, 196, 225.
Professori: esenzione dal coro, p. 185.
Prümmer, p. 154.
Puccinotti, p. 81.
Puccioni, p. 21.
Pulpiti: esenzione dalla imposta di consumo, p. 293.

Q

Quesiti: lettera della Direzione circa i –, p. 59.
Quotidiano Cattolico, p. 370.

R

Redi (B.), Margherita, p. 93, 126.
Religiosi dimessi, p. 361.
Restituzione di Chiese, p. 183.
Ricciotti G., p. 287.
Rodriguez (Ven.) Alfonso, p. 126.
Romani Silvio, p. 16, 39, 59, 90, 100, 115, 119, 126, 190, 199, 225, 229.
Ronce, p. 86.
Rota (Sacra Romana –): De constitutione Sacrae R. Rotae p. 321.
— De Officio Auditorum oliorunque S. R. Rotae addictorum p. 323.
— De ordine indiciario S. R. Rotae, p. 331.
Rosario (S.): indulgenze concesse per la recita del – p. 5.
Rosenberg Alfredo: condanna del libro (di –), p. 99.
Rota: giurisprudenza rotale, p. 122.
Rousset M. G., O. P., p. 372.

S

Sacerdote, (la famiglia del –), p. 349.
Sacerdoti: casa (per –) a Montecatini e in alta montagna, p. 317.
Sacra Rota: giurisprudenza rotale, p. 122.
Sacra scrittura nelle chiese: Sull'uso delle versioni (della –), p. 182.
Sacre suppellettili (Vedi suppellettili).
Salmant, p. 83.
Santi, p. 41, 21.
Sardanelli Can. Matteo, p. 96.
Saubigons L. , p. 288.
Saviano avv. Renato, p. 93.
Scaduto, p. 16.
Schiappoli, p. 7, 8, 16.
Schmidth Friedrich, (decreto dell'opera di –) dal titolo « Die Einwanderung... », p. 103, 174.
Sebastianelli, p. 237, 281, 283.
Segreto: ministeriale nell'articolo 7 del concordato, p. 23.
Settimana di preghiera e di studi per l'Oriente cristiano, p. 250.
Shuntenhfu, (Pref. Ap.), p. 61.
Sentenze matrimoniali straniere, p. 51.
Serafini, p. 21.
Sergio, p. 83.
Serra Dante, p. 64.
Sighinelli e Tambroni, p. 86,.
Sinyangchow, (Vic. Ap.), p. 91.

Sole, p. 18.
Suobirous (B.) Bernardette p. 61, 90.
Spesz Dott. Prof. Alessandro, p. 96.
Sposi Cattolici, matrimonio «in periculo mortis», efficacia secondo la legge civile, inosservanza di forme, rifiuto di trascrizione ecc.), p. 242.
Spragu's, p. 88.
Stolfi: p. 15.
Strigonia (Archidiocesi di –) p. 62.
Suarez, p. 189, 214.
Suppellettili (le sacre –) secondo la dottrina del Cod. di D. C., del Concordato e dei regolamenti emanati, p. 146.
Supplemento, Voltura (di –), p. 104.
Surrentina p. 3.

T

Tambolleo D., p. 63.
Tarvisina, Optionis Domorum, p. 33.
Tassa fabbricati: norme per la riduzione, p. 304.
Tergestina, Distributionum Choralium, p. 66.
Thouret (B.) Giovanna Antida, p. 61, 91.
Tiepolo, p. 16.
Toletana et aliarum: studio canonico morale, 229, 278, 361.
Tribunale di Appello, (designazione del –) degli Emmi. cardinali di *Siviglia*, di Westminster e arcivescovo di S. Bonifacio, p. 91.
Trochu Can. Franc. p. 93, 223.

V

Vaz das Neves Mons. Abilio, p. 62.
Vecchiotti, p. 18.
Venzi, p. 109.
Vermeersch, p. 73, 200, 202, 204, 205, 209, 281.
Vescovado germanico, lettera pastorale collettiva, p. 265.
Via Crucis: indulgenze, p. 5.
Vicario Generale, la potestà (del –), p. 86.
Vito Sac. Avv. P., p. 26, 51, 151, 219, 223, 242.
Vromant C., 127.

W

Wauters, p. 154.
Wernz – Vidal, p. 110, 186, 214, 216.
Wundt, p. 44.

Y

Yungnien, (Vic. Ap.), p. 62.

Z

Zecca, p. 16.

Mons. Fameli.

La mattina del 12 novembre tornava al Signore l'anima eletta di Mons. Giuseppe Fameli, nato 72 anni fa in Rosarno, diocesi di Mileto. Al sacerdozio egli giunse in età già piuttosto avanzata, ma vi portò giovanile entusiasmo, corredo di begli studii, zelo infaticato, dirittura di animo, che talora forse parve rigidezza e alacrità gioviale, che serbò fino al termine del suo pellegrinaggio terreno. La diocesi di Tropea lo ebbe Canonico Penitenziere e poi Vicario Generale di Mons. Taccone Gallucci, il quale, quando fu chiamato a Roma, lo condusse seco e lo ebbe amico, collaboratore e coadiutore dapprima, poi successore nel canonicato in S. Maria Maggiore. Presto Monsignor Fameli entrava a far parte della Curia Romana, e fu Consultore nella S. C. del Concilio, Esaminatore del Clero, Prelato Referendario e poi Votante del Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica, Confessore di varii istituti, ovunque esempio di zelo, di pietà, di laboriosità illuminata. Il nostro «Monitore» lo ebbe sempre carissimo, anche quando e per l'età avanzata e per le cresciute sue occupazioni, non poté continuare quella apprezzata collaborazione che in altri tempi vi aveva generosamente prodigata.

A Lui giunga dalla numerosa famiglia del «Monitore» il tributo del suffragio cristiano, a Lui certamente più caro di qualsiasi lode.

INDICE SISTEMATICO DEL VOLUME XLVI

(VI DELLA QUINTA SERIE)

ATTI DELLA SANTA SEDE

ATTI DEL SOMMO PONTEFICE PIO XI

Costituzione Apostolica: *Inter praecipuas* sulla erezione della Abazia di S. Girolamo in Roma de' PP. Benedettini addetti alla edizione critica della *Volgata* . . . . . *Pag.* 97
Costituzione Apostolica: L'estensione del Giubileo della Redenzione . . . 129
Concordato fra la Santa Sede e lo Stato Federale Austriaco (Testo del — e protocollo annesso) 161
La parola d'ordine del Vicario di Cristo 257

SACRA CONGREGAZIONE DEL S. OFFICIO

Decreto di condanna del libro di Alfredo Rosenberg, dal titolo « Der Mythus des 20 Jahrhunderst » . . . . . *Pag.* 99
Decreto di condanna del libro di Ernesto Bergmann, dal titolo « Die Deutsche Nationalkirche » 100
Decreto di condanna del libro « Die Einwanderung Israels in Kanaan » di Federico Schmidtke 174
Decreto con il quale si riprova la pratica delle « Quarantaquattro Messe » . 174
Decreto circa le così dette apparizioni e rivelazioni di Ezquioga 263
Decreto di condanna delle opere tutte di B. Croce 264
Decreto di condanna delle opere tutte di G. Gentile 264
Decretum: Sanctiones Canonum 2320, 2343 § 1, 2367, 2369 Codicis Iuris Canonici extenduntur ad Universam Ecclesiam nedum Latinam sed etiam Orientalem 353

SACRA CONGREGAZIONE DEL CONCILIO

Surrentina, Substitutionis in choro . . . . . *Pag.* 3
Annotazioni 4
Tarvisina, Optionis domorum 33
Tergestina, Distributionum choralium 65
Romana, Divisionis fructuum et distributionum choralium 175
Sedunen, Incarnationis 178

SACRA CONGREGAZIONE CONCISTORIALE

Norme per l'amministrazione delle mense vescovili in Italia . . . *Pag.* 353

SACRA CONGREGAZIONE ORIENTALE

Istruzione per i sacerdoti bizantini sulla binazione liturgica . . . . *Pag.* 179
Decretum: Approbatur nova formula benedictionis et impositionis quinque scapularium pro ritu alexandrino coptorum 193

SACRA CONGREGAZIONE CERIMONIALE

Decretum: De Abbate S. Hieronymi in Urbe . . . . . *Pag.* 358
Decretum: De praecedentia inter Forerium Maiorem et Ducem supremum Nobilium Custodum Pontificis 359

SACRA PENITENZIERIA APOSTOLICA

Decreto: Sulle indulgenze concesse per la recita del Rosario e per il Pio Esercizio della Via Crucis . . . . . : *Pag.* 5
Annotazioni 6
Dubbio: Se basti la recita mentale delle giaculatorie per l'acquisto delle indulgenze . . . . . , 67
Decreto: Sulle indulgenze della festa del Papa 67
Decreto: Sulle indulgenze per la giaculatoria « Te ergo quaesumus... » . . . 68
Decreto: Sulle preci indulgenziate 101
Decreto: In memoria del Giubileo della umana redenzione 102
Moniti: Sull'uso delle facoltà concesse ai confessori e sul modo di lucrare l'indulgenza del Giubileo fuori Roma 136
Decreto: Sulle indulgenze per la « giornata eucaristica » 181
Decreto: Sulle indulgenze per l'invocazione « O crux, ave, spes unica » . . 182
Decretum: Preces post privatae Missae celebrationem recitandae, indugentiis locupletantur 194
Decretum: Preculae quaedam in honorem SS.mi Sacramenti indulgentiis ditantur 104

SACRA CONGREGAZIONE DEI SEMINARI E DELLE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

Lettera all'Em. Cardinale Arcivescovo di Milano relativa alla giurisdizione del Vescovo di Lodi sulla villa del Seminario sita nella Archidiocesi di Milano . . . . . *Pag.* 264

NORME DELLA SACRA ROMANA ROTA

I. De constitutione Sacrae Romanae Rotae . . . . . *Pag.* 321
II. De Officio Auditorum aliorumque Sacrae Romanae Rotae addictorum . . 323
III. De ordine iudiciario Sacrae Romane Rotae 331

PONTIFICIA COMMISSIONE PER L'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL C. J. C.

Responsa ad proposita dubia: De privilegiis S. R. E. Cardinalium . . *Pag.* 360
De sectae atheisticae adscriptis 361
De electione abbatissae 361
De religiosis dimissis 361
De confessione navigantium 361

PONTIFICIA COMMISSIONE BIBLICA

Decreto: Dell'opera del R. D. Federico Schmidtke, dal titolo « Die Einwanderung Israels in Kanaan . . . . . *Pag.* 103
Decreto: Sull'uso delle versioni della S. Scrittura nelle chiese 182

ATTI DELLE CURIE MINORI

Curia arcivescovile di Napoli:

Notificazione dell'Em. Cardinale Arcivescovo per l'estensione del S. Giubileo straordinario della Redenzione . . . . . *Pag.* 140
Disposizioni e norme per l'Anno Santo nell'Archidiocesi di Napoli . . 142
Facoltà concesse ai confessori dalla Costituzione Apostolica 2 aprile 1934 . 144

Vescovado germanico:

Lettera pastorale collettiva dei vescovi germanici 265

Curie diverse:

La famiglia del sacerdote 349
Una usanza che deve scomparire 350
Le istruzioni ai fedeli 351
Gravi disposizioni di diritto canonico 351

LEGISLAZIONE CONCORDATARIA ITALIANA

Circolare del Ministero dell'Interno (Direzione Gen. del Fondo per il Culto) 9 marzo 1923, n. 296: Voltura di supplemento; Congrua ai parroci di nuova nomina ed assegnazione di onorario agli Economi . . . . . *Pag.* 104
Circolare del Ministero dell'Interno (Direz. Gen. Fondo Culto) 8 luglio 1933, n. 51511-44: Affrancazione dei canoni di pertinenza di Enti di culto . . 105
Circolare del Ministero dell'Interno (Direz. Gen. Fondo Culto) ottobre 1933, n. 4221: Affrancazione di canoni, censi ed altre prestazioni perpetue — Agevolazioni finali 106
Circolare del Ministero dell'Interno (Direz. gen. affari di culto, Div. B, sez. 1ª): Autorizzazione agli Istituti Ecclesiastici ed agli Enti di culto per l'acquisto di immobili e per accettare liberalità 289
Lettera di S. E. l'on. Sottosegretario di Stato all'Interno (Direz. Gen. Fondo Culto) alla Federazione tra le Associazioni del Clero italiano, circa la conversione del Consolidato e i benefici congruati 291
Lettera di S. E. l'on. Sottosegretario all'Interno (Direz. Gen. Fondo Culto) alla presidenza F. A. C. I. circa le richieste di informazioni sui benefici e revisione congrue 291
Norme impartite dalla Sacra Congregazione del Concilio 292
Antichi assegni di congrua comunale 293
Esenzione dalla imposta di consumo sui banchi della chiesa, confessionali e pulpiti 293
Matrimoni militari. Disposizioni del Ministero della Marina 293

LEGGI E DECRETI CIVILI

R. Decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 56. — Disciplina dei rapporti di condominio sulle case . . . . . *Pag.* 294
R. Decreto-legge 14 aprile 1934, n. 563. — Disposizioni per la riduzione delle pigioni . . . . . , 301
R. Decreto 12 maggio 1934. — Norme integrative per l'esecuzione del Decreto 14 aprile 1934 sulla riduzione delle pigioni 303
R. Decreto 19 giugno 1934. — Norme per la riduzione della tassa fabbricati, in seguito alla riduzione delle pigioni 304

STUDI

Le chiese ricettizie . . . . . *Pag.* 7
Note pratiche sulla binazione della S. Messa 69
Dote e distribuzioni quotidiane nei Capitoli 107
La Pasqua in parrocchia 120
Giurisprudenza rotale 122
Preliminari al diritto processuale canonico . . . . . *Pag.* 35
Presupposti al diritto processuale canonico 115-196-225
Circa il computo del mese di cui al canone 858, § 2 199
In Toletana et aliarum 229-237-361

NOTE DI DIRITTO CANONICO

Natura e divisione del delitto (continuazione) . . . . . *Pag.* 17-39-81

QUESTIONI CANONICHE

Espressione del consenso matrimoniale . . . . . *Pag.* 56
Consenso matrimoniale condizionato 57
La potestà del Vicario generale 86

QUESTIONI DI DIRITTO CONCORDATARIO ITALIANO

Le sacre suppelletili secondo la dottrina del Codice di Diritto Canonico, del Concordato e dei relativi regolamenti emanati . . . . . *Pag.* 147
L'intervento dello Stato nella vendita dei beni parrocchiali 216
Pensioni e concordato 219-240
Il segreto di ministero nell'articolo 7 del nostro Concordato 23
Cenni su beni ecclesiastici 46
Sentenze matrimoniali straniere: Se possono delibarsi riferentesi a matrimoni concordatari 51

CONSULTAZIONI

Circolare agli abbonati . . . . . *Pag.* 59
Esenzione dei professori dal coro 185

GIURISPRUDENZA CONCORDATARIA

Restituzione di chiese . . . . . *Pag.* 183
Matrimonio « in periculo mortis » 242

GIURISPRUDENZA ITALIANA

Una sentenza circa gli inservienti della chiesa . . . . . *Pag.* 305

NOTE E DISCUSSIONI

Iniziative pratiche a favore dell'arte sacra moderna . . . . . *Pag.* 27
Delle Messe nel Natale 152
Casa del Clero a Montecatini 317
Casa Alpina per sacerdoti e religiosi in alta montagna 317
Congresso giuridico internazionale a Roma 318
Adunate straordinarie di Balilla e Piccole Italiane della provincia di Milano . 319
Autorevoli parole a favore del quotidiano cattolico 370

CRONACA ECCLESIASTICA

Pag. 61, 62, 90, 91, 92, 126, 190.
Necrologio: Mons. Fameli, 379.

RECENSIONI E LIBRI RICEVUTI

(Vedi nell'indice alfabetico i nomi dei vari autori o l'ultima pagina di ogni fascicolo.

BILANCIO

La compilazione degl'indici anche se non l'avessimo voluto ci avrebbe costretti a dare uno sguardo al lavoro compiuto umilmente sì, ma con fede e con amore, durante l'anno che si chiude con questo fascicolo. Consigliamo alcuni amici, specialmente quelli che non avessero letto che una parte del frontespizio di questa nostra rivista e quelli che non avessero ancora ricordato il dovere di pagare, li consigliamo a leggere attentamente almeno quest'indice; non tarderanno ad accorgersi che *Il Monitore Ecclesiastico* tiene fede, nel limite delle sue pagine, al suo programma appoggiando con la divulgazione dei documenti ufficiali (canonici e civili) più importanti la esposizione dottrinale in studii, note, segnalazioni di cui non può fare a meno né il sacerdote dedito al ministero pastorale, né l'uomo di curia o di cattedra. E un altro rilievo ci allieta, la puntualità con cui *Il Monitore Ecclesiastico* quest'anno e stato pubblicato. L'anno venturo faremo del nostro meglio, con l'aiuto del Signore, per dare, se possibile, ancora un passo e nella puntualità e nella compiutezza pratica e dottrinale, che renderà *Il Monitore Ecclesiastico* indispensabile al clero.

Direttore responsabile: D. Silvio Romani

Imprimatur: † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Roma - Tipografia del dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi, 16